



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 2851

Seduta del 18/02/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E LE UNIVERSITÀ DELLA LOMBARDIA, SEDI DI FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA, DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEI MEDICI SPECIALIZZANDI, AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Luigi Cajazzo

Il Dirigente Paola Palmieri

L'atto si compone di 9 pagine

di cui 5 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 547 e ss. - come modificata dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, che dispone:

- i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
- l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specializzati alla data di scadenza del bando;
- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2021 o fino al termine successivo previsto dalla legge all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
- i medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005;
- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

CONSIDERATO che in attuazione della predetta L. 145/2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso il Servizio Sanitario Lombardo (S.S.L.) di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie separate risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso le Università della Lombardia;

RILEVATO che ai sensi della succitata normativa per dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi utilmente collocati in graduatoria, deve essere preliminarmente adottato uno specifico accordo tra la Regione Lombardia e Università della Lombardia, sedi di Facoltà di Medicina e Chirurgia, necessario ad individuare le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

RILEVATO, inoltre, che la definizione dei contenuti di tale accordo è stata affrontata, nelle sedute del 20 e 30 gennaio 2020, dal Comitato di Indirizzo di cui alla D.G.R. n. XI/1297/2019, secondo le indicazioni pervenute dal Coordinamento tecnico interregionale della Commissione Salute;

PRECISATO che con l'accordo in parola Regione Lombardia e le Università lombarde intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e le attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione. Più precisamente la formazione teorica compete alle università mentre la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione;

RITENUTO, altresì, che soddisfatte le condizioni previste, è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica purché risulti definito l'accordo tra la Regione Lombardia e gli Atenei lombardi, sedi di Facoltà di Medicina e Chirurgia, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;

VISTO l'assenso pervenuto dai Rettori delle Università della Lombardia, sedi di Facoltà di Medicina e Chirurgia, in merito all'accordo in argomento tra Regione e Università (agli atti della Direzione Generale Welfare);

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dello schema dell'accordo tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia, sedi di Facoltà di Medicina e Chirurgia, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi, ai



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che tale schema di accordo verrà proposto anche alle università di altre regioni italiane, i cui specializzandi sono utilmente collocati nelle graduatorie delle aziende e enti del Servizio Sanitario Lombardo (S.S.L.);

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia, sedi di Facoltà di Medicina e Chirurgia, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che lo schema di accordo di cui al punto 1), potrà essere proposto anche alle università di altre regioni italiane, i cui specializzandi sono utilmente collocati nelle graduatorie delle aziende e enti del Servizio Sanitario Lombardo (S.S.L.);
3. di demandare la sottoscrizione degli accordi di cui ai precedenti punti all'Assessore al Welfare;
4. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato A)

Schema Accordo

**tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia,
sedi di Facoltà di Medicina e Chirurgia,
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145.**

la Regione Lombardia (CF.....), con sede in....., Piazza, rappresentata da

E

l'Università degli Studi di Milano (CF.....) con sede in, Via, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. ;

E

l'Università degli Studi di Brescia (CF.....) con sede in Via rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof.;

E

l'Università degli Studi di Pavia (CF.....) con sede in, Via, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof..... ;

E

l'Università degli Studi dell'Insubria (CF.....) con sede in, Via, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof.;

E

l'Università degli Studi di Milano Bicocca (CF.....) con sede in, Via, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof.ssa ;

E

l'Università Vita – Salute San Raffaele (CF.) con sede in, Via, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof.;

E

Humanitas University (CF.) con sede in, Via, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof.....;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 547 e ss. - come modificata dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, dispone che:
 - i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2021 o fino al termine successivo previsto dalla legge all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
 - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

- che in attuazione della predetta L. 145/2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso il S.S.L. di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso le Università della Lombardia ;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica purché risulti definito l'accordo tra la Regione Lombardia e gli Atenei lombardi, sedi di Facoltà di Medicina e Chirurgia, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- la formazione teorica compete alle università mentre la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione;

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Università della Lombardia, sedi di Facoltà di Medicina e Chirurgia (d'ora in poi Università) riconoscono le attività formative pratiche svolte, dal medico specializzando nell'azienda sanitaria o ente del S.S.L. presso il quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".
3. L'assunzione degli specializzandi può essere disposta anche dalle aziende sanitarie o enti le cui strutture operative non sono accreditate ai sensi dell'art. 43 del d.lgs n. 368 del 1999. In tal caso dovrà essere redatto un progetto individuale che garantisca la formazione completa dello specializzando, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, da approvarsi a cura del consiglio della scuola, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda/ente interessato.
4. I medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie o enti, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al

programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. In particolare, le attribuzioni dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica ad opera del Consiglio della scuola, eventualmente anche rispondendo a specifiche richieste della direzione sanitaria della struttura e non necessariamente legata ai passaggi di anno. Essi andranno comunicati alle direzioni sanitarie delle aziende/enti e formalizzati in appositi documenti/procedure.

5. Le aziende sanitarie o enti presso i quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio e/o supervisione, svolta dai dirigenti medici della struttura interessata, nelle forme indicate dal regolamento delle scuole di specializzazione, d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Nel corso dell'incarico sono aggiornate, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere in autonomia.

6. Il medico specializzando svolge, nell'azienda sanitaria o ente presso il quale è stato assunto, in analogia a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015, trenta ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. L'attività formativa teorica, comprensiva della necessaria attività didattica e di ricerca, obbligatoria per lo specializzando è preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo, è svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola, al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

7. Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:

- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

Letto, sottoscritto digitalmente

Per Regione Lombardia,

.....

Per le Università della Lombardia, sedi di facoltà di Medicina e Chirurgia :

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Milano,

.....

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Brescia,

.....

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Pavia,

.....

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi dell'Insubria,

.....

Il Magnifico Rettore dall'Università degli Studi di Milano Bicocca,

.....

Il Magnifico Rettore dell'Università Vita – Salute San Raffaele,

.....

Il Magnifico Rettore dell'Humanitas University,

.....

data_____